



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Diocesi di Alessandria

Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento sull'immobile denominato "Santuario e Convento del Sacro Cuore", Via San Francesco d'Assisi" di cui al decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali (di seguito denominato "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"), con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F.97532760580), rappresentato dal dirigente dott. ing. Domenico IANNACCONE, giusta delega esposta nella direttiva direttoriale prot. n. 13 del 29/01/2024 all'art. 2, comma 1.

E

DIOCESI DI ALESSANDRIA, con sede legale in Alessandria Via Vescovado nr. 1, cap. 15121, numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche 10 novembre 1987 n. 257/, C.F. 96008520064, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Guido Gallese, cod. fisc. GLLGDU62C18D969A, in forza dei poteri conferiti con Bolla papale del 20 ottobre 2012, (di seguito "BENEFICIARIO")

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, con sede legale in Alessandria, Piazza Libertà nr. 17, cap. 15121, C.F. 80003870062, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Enrico Bussalino, cod. fisc. BSSNRC77A03F965A, in forza dei poteri conferiti con Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 prot. 73683 del 30/12/2021 , (di seguito "STAZIONE APPALTANTE")

PREMESSO

- che con il D.M. n. 142 del 6 giugno 2023, sono state adottate le linee guida per la programmazione degli interventi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico di cui all'articolo 1, comma 241, della citata legge n.190 del 2014, coerentemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
- che l'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ha disposto l'autorizzazione di spesa finalizzata a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico del Paese, nonché il rifinanziamento della stessa disposto con la legge di bilancio 2022;
- che il soggetto beneficiario con nota prot. n. 23232 del 02/08/2023 ha avanzato proposta progettuale per l'accesso al fondo in parola nel rispetto dei criteri e requisiti di cui all'art. 4 del citato D.M.;

- che con decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023 è stato approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla tutela e promozione del patrimonio culturale e storico del Paese con contestuale riparto della spesa complessiva di 95 M€ di euro così suddivisa: 45 M€ per l'anno 2023, 25 M€ per l'anno 2024 e 25 M€ per l'anno 2025, a titolarità del M.I.T., le cui risorse sono a valere del cap. 7531 - PG01;
- con nota prot. n. 37529 dell'11/12/2023 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. competente ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DM n. 142 del 06/06/2023, l'impossibilità ad espletare le funzioni di stazione appaltante;
- il CUP dell'intervento è "**E39D24000180001**" e dovrà essere indicato in tutti gli atti e documenti fiscali afferenti all'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale soggetto erogatore del finanziamento e il soggetto beneficiario e preposto alla realizzazione dell'intervento.
2. Per lo svolgimento dei compiti di seguito specificati, il beneficiario è tenuto alla piena applicazione del D.Lgs n. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" in qualità di stazione appaltante, in alternativa, potrà stipulare appositi accordi con gli uffici territoriali di altre Amministrazioni o con altri soggetti qualificati come centrali di committenza.

Articolo 2

(Finanziamento)

1. In virtù di quanto disposto con decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3801 del 21/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato per la realizzazione dell'intervento "**Intervento sull'immobile denominato "Santuario e Convento del Sacro Cuore", Via San Francesco d'Assisi**" risorse finanziarie per l'importo complessivo di € **2.082.974,12** a valere sul cap. 7531 pg 01 per le annualità 2023/2025 così suddivise:
 - annualità 2023: € **761.653,72**;
 - annualità 2024: € **660.660,20**;
 - annualità 2025: € **660.660,20**.
 La restante somma di € **1.417.025,88** graverà sulle successive annualità, per le quali saranno stipulati addendum alla presente convenzione.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma è finalizzato all'attuazione dell'intervento in conformità a quanto sinteticamente riportato nel quadro economico, nel cronoprogramma dei lavori e nella Relazione di cui all'Allegato 1 ("Documentazione tecnico-economica").
3. Le tempistiche riportate nel cronoprogramma si intendono calcolate a partire dall'avvenuta registrazione di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.
4. L'utilizzo delle eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento relative alla realizzazione dell'intervento da parte del beneficiario dovrà essere preventivamente autorizzata dal M.I.T. previa presentazione di una proposta progettuale integrativa e coerente alle finalità del Programma.

Articolo 3

(Spese ammesse al finanziamento)

1. Si ritengono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa per:
 - Spese di gara (pubblicità e commissioni giudicatrici, in caso di nomina di componenti esterni alla PA);
 - Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi;
 - Oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 connessi alle funzioni di RUP, supporto al RUP, Ufficio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica dei livelli di progettazione, collaudo statico e tecnico-amministrativo ed ogni altra funzione amministrativa di supporto, se svolte all'interno dell'organico della stazione appaltante;
 - Spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche per la definizione progettuale dell'opera in caso di affidamento all'esterno;
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici in caso di affidamento all'esterno delle prestazioni professionali;
 - Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei livelli di progettazione dell'intervento in caso di affidamento all'esterno.
2. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal beneficiario.

Articolo 4

(Tempi di esecuzione dell'intervento)

1. L'intervento è attuato ed eseguito nei tempi previsti dal cronoprogramma inserito nella documentazione tecnico-economica di cui all'"Allegato 1".
2. Il beneficiario, ove si verifichino cause imprevedibili che ostacolino la regolare esecuzione degli interventi, potrà concedere al contraente, previa comunicazione formale alla Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la rimodulazione del cronoprogramma che non modifichi la durata complessiva dell'intervento.

Articolo 5

(Obblighi e facoltà dei contraenti)

1. Il beneficiario svolge tutte le funzioni e tutte le attività di competenza della stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici, D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. In particolare, il beneficiario, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, svolge le seguenti attività:
 - a. verifica che le somme oggetto del finanziamento siano impiegate esclusivamente per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, in virtù e per l'effetto del decreto Interministeriale;

- b. comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni eventuale impedimento che ostacoli la regolare esecuzione dell'intervento;
- c. garantisce il rispetto della tempistica relativa alle varie fasi del Progetto, così come riportata nel cronoprogramma inserito nella documentazione tecnico-economica di cui all'Allegato 1;
- d. garantisce il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici applicabile nel corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dello stesso;
- e. assicura, per tutta la durata della presente Convenzione, i necessari raccordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o richieste formulate dallo stesso;
- f. segue tutte le fasi di attuazione dell'intervento, ivi compresa la fase del collaudo tecnico amministrativo delle opere;
- g. adotta i provvedimenti di liquidazione/pagamento delle spese di cui alla presente Convenzione;
- h. comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un resoconto semestrale sulle attività in corso comprensivo delle informazioni circa lo stato di avanzamento dell'intervento e la rispondenza dei dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico alle previsioni dello stesso, nonché ogni ulteriore informazione utile all'attuazione delle attività. In ogni caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può richiedere al beneficiario, in ogni momento, informazioni circa la realizzazione dell'intervento e le procedure dal medesimo seguite;
- i. è inoltre facoltà del beneficiario costituire una Struttura dedicata alla gestione delle attività previste dalla presente Convenzione.
- j. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede all'erogazione delle somme nei tempi e con i modi previsti dalla presente convenzione.

Articolo 6

(Erogazione del finanziamento)

1. Con la registrazione del decreto direttoriale che approva e rende esecutoria la presente convenzione presso gli organi di controllo amministrativo/contabile è assunto contestualmente anche l'impegno di spesa a favore del beneficiario coerentemente al cronoprogramma allegato alla presente.
2. La presente convenzione unitamente al decreto di approvazione della stessa e all'impegno di spesa sarà inoltrata al beneficiario all'indirizzo di pec di cui al successivo art. 13. Per gli effetti, il beneficiario potrà avviare ogni attività per l'attuazione dell'intervento senza anticipare proprie risorse finanziarie.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie sarà disposta dalla direzione su istanza del beneficiario ed è subordinata alla presentazione - in allegato alla richiesta - delle obbligazioni giuridicamente vincolanti unitamente al cronoprogramma dei pagamenti (anticipazione contrattuale, attestazione di avvenuto espletamento del servizio di ingegneria/architettura, stati di avanzamento lavori, etc.).
4. Le successive erogazioni saranno disposte dalla direzione sempre su istanza del beneficiario e sono subordinate alla presentazione della documentazione dei successivi commi.
5. Le risorse finanziarie saranno trasferite al beneficiario sul conto dedicato con accredito sull'IBAN: IT95V0306909606100000016051 dichiarato dallo stesso. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione il beneficiario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13/08/2010 a pena di nullità assoluta del presente atto e si impegna ad eseguire tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione sul c/c sopra indicato. Gli strumenti di pagamento di cui sopra devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e da altri soggetti di cui al comma 1 della Legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

6. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie, la documentazione trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal beneficiario giustificativa della spesa per la prestazione di servizi e lavori resa secondo la vigente normativa e a seguito della stipula degli atti negoziali deve contenere i seguenti atti:
- a) Somme a disposizione dell'amministrazione e altre spese:
 - provvedimento di liquidazione del credito vantato dall'operatore economico, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il successivo pagamento.
 - contratti di affidamento e/o ordini di servizio.
 - b) Somme per Lavori:
 - provvedimento di liquidazione del credito vantato dall'operatore economico, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il successivo pagamento.
 - contratto di affidamento dei Lavori;
 - documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto;
 - certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento.
7. Gli atti relativi al saldo dei lavori, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve contemplare il certificato di collaudo/regolare esecuzione e devono essere rilasciate le seguenti ulteriori dichiarazioni volte ad attestare che:
- si tratta di richiesta di pagamento finale relativa ai lavori;
 - il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati di cui alla presente Convenzione.
8. Relativamente alla eventuale erogazione dell'anticipazione sul contratto dei lavori è necessario produrre:
- richiesta di erogazione;
 - verbale di effettiva consegna lavori;
 - garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
9. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere corredata da una attestazione o documento equivalente con la quale il beneficiario asseveri che:
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia di affidamenti;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
 - sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
10. L'intera documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario alla Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it ;

Articolo 7

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, la documentazione trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal beneficiario per la prestazione di servizi e lavori resa secondo la vigente normativa e a seguito della stipula degli atti negoziali deve contenere i seguenti atti:
- Per lavori, per somme a disposizione dell'amministrazione e per altre spese:

- provvedimento di pagamento del credito a favore dell'operatore economico, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per la corresponsione del credito;
 - fattura quietanzata.
2. Il beneficiario è tenuto ad archiviare, conservare ed esibire in originale, nell'ambito del monitoraggio e dei controlli di cui all'articolo 10, i documenti di spesa, nonché la documentazione contabile, tecnica e amministrativa afferente l'intervento per non meno di dieci anni dalla realizzazione dell'intervento finanziato e a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dei relativi controlli, le sedi e gli uffici presso i quali tale documentazione originale è conservata.

Articolo 8

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera che si riterranno necessarie durante la realizzazione dell'intervento, sono ammesse nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale applicabile in materia di contratti pubblici di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, e dovranno essere autorizzate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Tali variazioni progettuali debitamente motivate ed integrate da idonea documentazione giustificativa devono essere sottoposte preliminarmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della valutazione di coerenza degli interventi proposti.
3. In tutti i casi in cui l'intervento subisca un aumento della spesa complessivamente prevista, l'ammontare del finanziamento resterà invariato, compreso il caso in cui tale aumento di spesa sia conseguente ad una variante. Il maggiore importo rispetto al finanziamento assentito sarà a carico del beneficiario.

Articolo 9

(Riduzione del finanziamento)

1. In tutti i casi in cui il Progetto subisca una diminuzione della spesa prevista, l'importo del finanziamento di cui all'articolo 2 sarà ridotto in proporzione.

Articolo 10

(Monitoraggio, verifiche e controlli)

1. Il monitoraggio dell'intervento avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP) e ss.mm.ii..
2. Per le finalità statistiche e divulgative del M.I.T., il soggetto attuatore si impegna a comunicare alla Direzione i dati necessari attraverso un prospetto predisposto dalla stessa al fine di garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati.
3. Il Responsabile del Progetto è tenuto a comunicare alla Direzione in una Relazione Tecnica, con cadenza quadrimestrale, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio. Le Relazioni dovranno pervenire alla Direzione nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni quadrimestre, secondo il modello che sarà adottato.
4. A lavori avviati, unitamente alle Relazioni, sarà trasmessa periodicamente la documentazione da utilizzarsi a fini di comunicazione istituzionale (immagini di cantiere, schemi grafici o altro). Il Responsabile del Progetto dell'Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare nella Relazione Tecnica, notizie sugli atti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, direzione, coordinamento, verifica, collaudo.
5. Al fine di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e le spese sostenute per l'intervento finanziato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva di effettuare verifiche

documentali e/o controlli *in loco*, allo scopo di accertare la realizzazione dell'intervento e la conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del finanziamento e dalla presente Convenzione.

6. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di richiedere, in qualsiasi momento, tramite PEC, chiarimenti e informazioni in merito all'intervento finanziato ed ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.
7. Nel caso sussistano, nell'ambito dell'attività di verifica e controllo di cui al presente articolo, violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne dispone la revoca ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 11

(Revoca e rinuncia al finanziamento)

1. Il finanziamento concesso è revocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti laddove:
 - a. il firmatario non adempia puntualmente alle prescrizioni ivi contenute;
 - b. venga violata la normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento;
 - c. non vengano rispettati i tempi stabiliti nel cronoprogramma, la trasmissione di specifiche comunicazioni o delle rendicontazioni previste dalla presente Convenzione;
 - d. venga accertata, a seguito delle verifiche di cui al precedente articolo, la mancata corrispondenza del Progetto alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità che ne hanno determinato l'ammissione a finanziamento;
2. In caso di revoca il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà con il recupero delle risorse interamente erogate.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione afferiscano solo ad una porzione dell'intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.

Articolo 12

(Durata, proroga e risoluzione)

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvenuta registrazione di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
2. Eventuali proroghe potranno essere consentite previa richiesta formale da parte del beneficiario, corredata dalla documentazione dalla quale si evincano le motivazioni del mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 1, per la successiva valutazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della realizzazione dell'intervento.

Articolo 13

(Funzioni di stazione appaltante)

1. Le funzioni di stazione appaltante saranno espletate dalla **Provincia di Alessandria**, così come individuato e delegato dal beneficiario ai sensi dell'art. 1, comma 2 della convenzione, che con la firma del presente atto accetta l'incarico senza riserva alcuna.
2. Con successivo atto sottoscritto tra il beneficiario e il rappresentante della stazione appaltante saranno disciplinati i rapporti tra il soggetto partecipanti all'attuazione dell'intervento. Nel caso in

cui il beneficiario e la stazione appaltante coincidono con il medesimo soggetto non sarà necessario stipulare l'atto disciplinante i rapporti tra le parti.

3. L'atto di cui al comma 2 sarà inoltrato dal beneficiario alla Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente Convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC. Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

PEC: dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it

se destinata al beneficiario:

PEC: diocesialelessandria@legalmail.it

se destinata alla stazione appaltante:

PEC: protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia di appalti pubblici in quanto applicabili.
- 2.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le premesse e l'Allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo.

ALLEGATI:

Allegato 1- Documentazione tecnico-economica

Il presente atto, redatto in formato digitale in un unico originale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

**IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
*Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le
Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana
e gli Interventi Speciali*

IL BENEFICIARIO
Diocesi di Alessandria
(Guido GALLESE)

[Firma digitale]



IL DIRIGENTE

(dott. ing. Domenico IANNACCONE)

Firmato digitalmente da

Domenico Iannaccone

C = IT

***LA STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
(Enrico BUSSALINO)***

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.